



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Verbale di Assemblea Straordinaria del 25/09/2023

L'anno 2023, il giorno 25, del mese di settembre, alle ore 20:00, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Centro per la famiglia Amoris Laetitia

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 17 del vigente statuto sociale il Sig. Bruno Spina, verbalizza il Sig. Alessio Brizi.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci così come previsto dall'art. 12 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 18 soci su n° 35 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo Statuto Sociale per adeguamenti di legge dovuti all'iscrizione dell'Associazione al RUNTS
2. Varie ed eventuali

Soci presenti: Martina Di Mari, Orsola Felici, Mauro Tosi, Bruno Spina, Silvia Santarelli, Katya Cossignani, Ester Morbidoni, Alessio Brizi, Maria Concetta D'Andrea, Maurilio Pagani, Marco Viali, Natascia Leonardi, Barbara Nuzzolo, Serena Borsini, Katia Passeri, Roberta Brilli, Arianna Marchegiani, Adriana Della Nebbia.

Passando al 1° punto dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che, dopo aver effettuato l'iscrizione al RUNTS, lo stesso ha risposto evidenziando alcune mancanze dello Statuto in base alle norme di legge. Pertanto, per proseguire con le procedure di iscrizione si rendono necessarie alcune modifiche. Il Segretario procede all'illustrazione della sintesi delle modifiche, il cui dettaglio è stato spedito a mezzo email a tutti i soci. A conclusione della lettura delle modifiche, e dopo una breve discussione, necessaria a chiarire alcuni punti, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate.

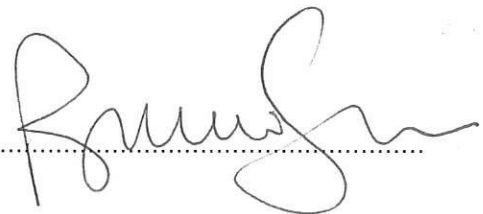
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



REGISTRATO A TERNA IL 06/10/2023

AL N° 625

ATT. S. 3 € 232,00 (oltre € 195,48 in
MARCHE DA BOLLO)

p. IL DIRETTORE PROVINCIALE
L'ADDETTO
Massarelli Elena

ART. 1 - Costituzione e Sede

Promossa dalla Diocesi di Terni, Narni e Amelia, in seno alla Commissione 3 Diocesana per la Pastorale Familiare, Promozione e Difesa della Vita, è costituita, ai sensi della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, l'Associazione di Promozione Sociale (APS) "Centro per la Famiglia Amoris Laetitia APS", denominata anche "Centro Amoris Laetitia", con sede in Terni, Piazza Duomo, 11 presso l'Ufficio Diocesano della Pastorale Familiare, Promozione e Difesa della Vita.

L'attività dell'Associazione è regolata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore (Legge n. 117 del 3 luglio 2017) e dalle vigenti leggi e norme in materia.

ART. 2 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - Scopi e caratteristiche dell'Associazione

L'Associazione è senza scopo di lucro ed è costituita da persone fisiche, persone giuridiche, enti ed associazioni che di fatto condividono i suoi scopi e si impegnano a collaborare per il loro raggiungimento ed accettano le norme stabilite dal presente Statuto, dal Codice Etico e dai regolamenti interni.

L'Associazione è apartitica.

L'Associazione, promuovendo i valori umani e cristiani della famiglia secondo il magistero della Chiesa Cattolica, accoglie e riconosce la persona nella sua globalità, nella sua capacità di amare e nel processo di maturazione personale e comunitario; ne rispetta le scelte riconoscendo il primato della coscienza e, favorendone lo sviluppo nella libertà e nella responsabilità morale, riconosce che la persona umana è da rispettare come tale sin dal concepimento fino alla morte naturale.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità e su determinazione del Consiglio Direttivo, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Le cariche sociali non comportano alcuna retribuzione; l'eventuale rimborso spese nell'espletamento di tali funzioni è deliberato dal Consiglio Direttivo.

È fatto espresso divieto di distribuire eventuali utili a qualunque titolo ai soci per i quali è ammesso il solo rimborso di spese documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione, previa autorizzazione scritta del Presidente.

ART. 4 - Finalità dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione si pone come scopo primario la promozione, la tutela e l'accompagnamento della singola persona, della coppia e della famiglia, incoraggiandone la solidarietà intergenerazionale e promuovendo tutte le condizioni per il loro pieno sviluppo.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28

marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art.5 c.1, lett. d) del D. Lgs. n.117/2017;

- b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art.5 c.1, lett. l) del D. Lgs. n.117/2017;
- c) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resa da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, ai sensi dell'art.5 c.1, lett. m) del D. Lgs. n.117/2017;

Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale individuate nel precedente comma, l'associazione, a titolo esemplificativo, pone in essere le seguenti attività:

- a) servizi specifici e professionalmente qualificati di consulenza familiare, psicologica, medica, sessuologica, legale, morale, sociale, educativa a tutti coloro che ne facciano richiesta, senza distinzione di razza, di religione e di ceto;
- b) attività di formazione, di informazione, di prevenzione e di educazione;
- c) corsi di formazione per consulenti familiari, operatori consultoriali e azioni di supporto a gruppi, parrocchie, associazioni ed enti pubblici e privati che ne facciano richiesta;
- d) corsi di formazione e di aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado;
- e) servizi specializzati quali la "Mediazione familiare" ed altri al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei minori, in presenza di separazione dei coniugi, aiutando questi ultimi a gestire al meglio l'evento separativo perché possa risultare il meno traumatico possibile per i figli;
- f) seminari e corsi di educazione alla vita e alla sessualità, per adolescenti e giovani;
- g) corsi sulla genitorialità, paternità e maternità responsabile;
- h) corsi di formazione ed aggiornamento per operatori socio-sanitari, professionisti socio-educativi ed assistenziali;
- i) attività culturali quali incontri, tavole rotonde, convegni, conferenze, dibattiti, mostre scientifiche, documentari culturali;
- j) iniziative ricreative e manifestazioni varie;
- k) comunicazioni sociali: divulgazione delle conoscenze;
- l) attività divulgative: pubblicazione di libri, riviste, bollettini, atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche;
- m) attività di studio e di ricerca conformemente agli scopi statutarî.

Le attività di interesse generale di cui sopra sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari svolgono tale attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017, solo

quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla specifica disciplina delle associazioni di promozione sociale. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

É vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 5 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche maggiori di età, persone giuridiche ed Enti pubblici e privati (amministrazioni, scuole, istituti, associazioni, aziende, fondazioni e gruppi) che condividono gli scopi dell'associazione, si impegnano a collaborare per il loro raggiungimento ed accettano le norme stabilite dal presente Statuto, dal Codice Etico e dai regolamenti interni.

L'adesione all'Associazione comporta l'impegno del versamento della quota associativa.

I soci sono distinti in due categorie:

- Soci fondatori: sono coloro che hanno promosso la costituzione del Centro per la Famiglia Amoris Laetitia

- Soci ordinari: sono i soci ordinari che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo, versano la quota associativa, aderiscono all'Associazione per via ordinaria ed in tale modo partecipano alle attività sociali;

Tutti i soci hanno diritto di voto in Assemblea.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e gratuite.

Le iscrizioni, agli effetti del pagamento della quota associativa, decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta; il pagamento della quota associativa deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno e, da parte di nuovi soci, all'atto dell'iscrizione.

La quota associativa non è rivalutabile, non è rimborsabile, tranne nel caso di mancata ammissione all'Associazione dell'aspirante socio da parte del Consiglio Direttivo, ed è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART. 6 - Criteri per l'ammissione dei soci

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto, al Codice Etico, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

La decisione dell'ammissione del socio è presa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, al Collegio dei Probiviri il quale, nella sua prima riunione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 7 - Diritti dei soci

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di informazione e di controllo come stabilito dalle leggi in materia;
- di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione;
- di usufruire dei servizi e delle attività di cui all'art. 4;
- di collaborare a definire sempre più precisamente le finalità dell'Associazione;

I soci, inoltre, hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle provvidenze attuate dall'Associazione, nonché il diritto di intervenire nell'Assemblea Generale con diritto di voto.

Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. I soci hanno diritto di ottenere estratti a proprie spese dei libri sociali obbligatori nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza dell'Associazione. Gli amministratori devono, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte dei soci, consentire la consultazione dei libri sociali obbligatori.

ART. 8 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto del presente Statuto, del Codice Etico e dei regolamenti interni nonché delle direttive, delibere e risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'eventuale pagamento di quote straordinarie anche ad integrazione del fondo sociale.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da rispetto e parità ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore nel rispetto del presente Statuto.

ART. 9 - Perdita della qualifica di socio

La perdita della qualifica di socio può avvenire per le seguenti ragioni:

- a) per dimissioni comunicate in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale;

- b) per la perdita di uno dei requisiti di cui all'Art. 5 in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione decisa dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto, del Codice Etico, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali oppure per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa o che comportino indegnità;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre tre mesi;
- e) per decesso.

Nel caso in cui alla lettera c) del presente articolo, ai fini dell'accertamento e del diritto del contraddittorio, il socio verrà dapprima invitato dal Consiglio Direttivo a presentare per iscritto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione di esclusione, le proprie giustificazioni o, eventualmente, le proprie dimissioni. In mancanza di dimissioni, il Consiglio Direttivo, esaminate le eventuali giustificazioni scritte dell'associato e sentito il parere dei Probiviri, potrà adottare provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di espulsione. La delibera di espulsione o di sospensione, per essere valida, deve ottenere il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri del Consiglio Direttivo e deve essere notificata all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla delibera.

Nel caso della lettera d) il mancato pagamento per oltre tre mesi comporta automaticamente la perdita di qualifica di socio dell'Associazione.

ART. 10 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali sono elette secondo le indicazioni dello Statuto e del Regolamento interno, che fa parte integrante del presente Statuto.

ART. 11 - Assemblea Generale dei soci

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione ed in regola con i versamenti delle quote associative.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche per delega conferita ad altro socio; sono ammesse due deleghe per singolo socio.

L'Assemblea Generale:

è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, in località da indicarsi nell'Ordine del Giorno (O.d.G.).

- si riunisce in via straordinaria ogniqualevolta sia convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo dei soci).
- indica e propone le direttive guida per l'attività e la conduzione dell'Associazione e prende atto dei rapporti sulla gestione del Consiglio Direttivo e sulla situazione finanziaria e strategica dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, il bilancio di previsione ed il programma finanziario e delle attività per l'esercizio futuro;
- provvede al rinnovo del Consiglio Direttivo secondo le modalità ed i tempi di cui

al presente Statuto;

- su decisione del Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, può avere forma anche virtuale, con utilizzo di mezzi telematici, come da successivo Art. 13 del presente Statuto.

ART. 12 - Convocazione dell'Assemblea Generale

Le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno sette giorni, mediante comunicazione scritta inviata ai soci a cura della Presidenza con lettera raccomandata o a mezzo fax o posta elettronica oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede legale dell'Associazione. Nell'avviso di convocazione dovranno essere specificati: l'O.d.G., la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, sia di prima che di seconda convocazione nonché l'eventuale utilizzo della modalità di svolgimento dell'Assemblea in forma virtuale per via telematica.

In casi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto sino a quattro giorni purché la convocazione venga effettuata attraverso telegramma o a mezzo fax o posta elettronica.

ART. 13 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale in sede ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in proprio o per delega;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea Generale in sede straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di tanti soci, in proprio o per delega, che rappresentino almeno i due terzi dei soci iscritti all'Associazione;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

L'Assemblea Generale ordinaria delibera validamente con la maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti l'Assemblea è chiamata a votare una seconda volta.

L'Assemblea Generale straordinaria delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti a meno del caso di delibera sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti.

Per l'assemblea straordinaria che delibera le modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti l'Assemblea è chiamata a votare una seconda volta.

L'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria e le conseguenti votazioni avvengono alla presenza fisica dei soci o in modo virtuale, in questo caso attraverso una discussione ed una votazione telematica, per mezzo di un regolamento a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 14 - Compiti dell'Assemblea Generale

All'Assemblea Generale spettano i compiti di seguito descritti.

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo, costituito da cinque Consiglieri. L'assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo in questa modalità:

- 2 (due) consiglieri devono essere scelti all'interno dei Soci Fondatori
- 3 (tre) consiglieri scelti fra tutti i soci (Fondatori e Ordinari) maggiorenni dell'Associazione

Al Consiglio Direttivo compete:

- l'elezione del Presidente dell'Associazione a maggioranza assoluta alla prima riunione;
- la gestione dell'Associazione ed il compito di coordinare l'attività associativa, secondo le finalità dell'Associazione previste dallo Statuto e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Assemblea Generale, con pieni poteri, e con la facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il Consiglio Direttivo, pertanto, è composto dal Presidente e da altri quattro Consiglieri, di cui uno viene eletto Vice-Presidente nella prima riunione del Consiglio Direttivo; nell'ambito del Consiglio il Presidente designa, inoltre, i tre responsabili delle seguenti aree di responsabilità: Settore famiglia, Consultorio e Scuola Consulenti Familiari.

La carica di Consigliere nonché di Presidente del Consiglio Direttivo dura cinque anni.

In particolare, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eleggere fra i Consiglieri componenti il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare, su proposta del Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea Generale, assumendo tutte le iniziative del caso;
- in casi di motivata urgenza e necessità, promuovere/compiere atti di amministrazione straordinaria dell'Associazione e ratificare gli atti compiuti dal Presidente in tali casi;
- fissare l'importo della quota associativa annuale per i soci ordinari;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- deliberare l'ammissione, la decadenza o l'esclusione dei soci ordinari;
- deliberare sull'assunzione di lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati per il raggiungimento delle

finalità dell'Associazione e fissandone gli opportuni parametri retributivi;

- deliberare sugli eventuali rimborsi spese delle cariche sociali;
- conferire a singoli associati incarichi vari di collaborazione;
- nominare apposite commissioni consultive o di studio composte da soci e non soci aventi competenza tecnica nei vari rami di interesse dell'associazione; di tali commissioni dovranno essere precisate le funzioni, i componenti, i responsabili;
- deliberare sull'apertura/chiusura di eventuali sedi operative e/o amministrative diverse dalla sede principale;
- predisporre un Regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale, che, conformandosi alle norme del presente statuto, regoli gli aspetti pratici e particolari delle attività dell'Associazione;
- su proposta del Presidente, emanare ed aggiornare il Codice Etico dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni ed ogni consigliere può essere rieletto. Qualora se ne verificano le circostanze, il Consiglio Direttivo provvede a sostituire uno o più consiglieri mancanti per cooptazione. Tali nuovi consiglieri scadono insieme a quelli in carica già nominati.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente convoca l'Assemblea Generale per nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno, con un preavviso minimo di quattro giorni; in caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione delle riunioni può essere fatta dal Presidente o quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata o consegnata a mano, di affissione presso la sede sociale oppure a mezzo telegramma, fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all' O.d.G., la data e la sede della riunione di cui dovrà essere redatto il relativo verbale il quale per essere valido dovrà essere firmato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

Affinché le riunioni del Consiglio Direttivo siano valide è necessario che siano presenti la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, tra cui il Presidente o il Vice-Presidente.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, se assente/impedito, da persona designata da chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, nel caso di sua assenza, del Vice-Presidente.

ART. 17 - Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione, dirige e coordina tutte le attività, convoca le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie nonché le riunioni del Consiglio Direttivo. In particolare, egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale concernenti tutte le attività economiche e finanziarie inerenti l'attività della Associazione.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Il Presidente, inoltre:

- ha i poteri della gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere conferiti altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di attribuirgli, anche di straordinaria amministrazione;
- assume, nell'interesse e per le finalità dell'Associazione tutti provvedimenti necessari/opportuni nel caso ricorrano motivi d'urgenza e ne riferisce allo stesso Consiglio Direttivo alla prima favorevole occasione.

In particolare, compete al Presidente:

- convocare l'Assemblea Generale come da Art. 12 del presente Statuto;
- predisporre ed attuare le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- proporre al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo di ogni anno, con l'ausilio del Tesoriere, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo e la relativa relazione di accompagnamento;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione ed i soci;
- emanare ed aggiornare il Codice Etico, il Regolamento interno e quelli degli organi e strutture interne dell'Associazione;
- individuare ed istituire comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la presidenza, la durata, le modalità di funzionamento gli obiettivi e gli eventuali compensi/rimborso spese.

In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente, inoltre:

- nomina i tre responsabili delle aree di responsabilità di cui all'Art. 15, 3° alinea (Settore famiglia, Consultorio e Scuola Consulenti familiari);
- propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario e del Tesoriere dell'Associazione;
- revoca a suo giudizio, con il parere consultivo del Consiglio Direttivo, il responsabile di ciascun settore di attività (Settore famiglia, Consultorio, Scuola Consulenti Familiari).
- può avocare a sé uno dei tre settori di attività sopra indicati, previo parere consultivo del Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo la sostituzione di eventuali consiglieri mancanti fino alla loro naturale scadenza.

ART. 18 - Vice-Presidente

Il Vice-Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e, in caso di necessità, lo sostituisce in tutte le sue funzioni e ne assume tutti i diritti e doveri.

ART. 19 – Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, dura in carica 5 anni ed è riconfermabile.

Il Segretario coadiuva il Presidente e cura:

- la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soci (almeno una copia dell'elenco soci per ciascun anno deve essere mantenuta in archivio);
- la raccolta e l'aggiornamento della documentazione ufficiale dell'Associazione (Atto costitutivo, Statuto, regolamenti interni, Codice Etico, verbali, contratti, ecc.) garantendone la disponibilità e l'accessibilità;
- l'organizzazione della sede dell'Associazione, per quanto attiene gli orari d'apertura, il relativo presidio, le necessità operative.

Il Segretario, inoltre:

- partecipa alle Assemblee Generali ed alle riunioni del Consiglio Direttivo, nel quale ha solo voto consultivo, di cui redige e conserva i relativi verbali;
- si coordina con il Tesoriere per la funzione di ricevere e trasmettere le quote associative, le elargizioni e le donazioni.

ART. 20 – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, dura in carica 5 anni ed è riconfermabile.

Il Tesoriere:

- collabora con il Presidente per proporre al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo di ogni anno, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo nonché la relativa relazione di accompagnamento;
- cura e mantiene aggiornata tutta la documentazione relativa alle spese ed alle entrate della Associazione;
- ha il compito di informare preventivamente il Presidente relativamente ad ogni fatto economico nuovo od imprevisto;
- cura l'amministrazione dell'Associazione in via esecutiva ed è responsabile della tenuta e della gestione della contabilità e della cassa dell'Associazione nonché provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;
- nei limiti di bilancio, decide in merito a tutte le spese di minuto mantenimento;
- si coordina con il Segretario per la funzione di ricevere e trasmettere le quote associative, le elargizioni e le donazioni.

ART. 21 – Entrate dell'Associazione

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa per le associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

ART. 22 – Collegio dei Probiviri

L'Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri nel numero di tre membri effettivi ed uno supplente che restano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili;

tra loro viene nominato il Presidente. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro di altri organi collegiali dell'Associazione.

Il Collegio è competente a giudicare con equità le controversie che dovessero emergere tra l'Associazione e gli associati e fra associati ed associati nonché le infrazioni riguardanti i soci, salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria, per violazioni di norme statutarie e regolamentari.

Qualsiasi decisione di carattere disciplinare deve essere adottata a maggioranza con la presenza di tutti i membri del Collegio; il Consiglio Direttivo riceve le deliberazioni emesse dai Probiviri provvedendo in merito alla loro attuazione.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 22-bis – Organo di controllo e Organo di revisione

L'Organo di controllo e l'Organo di Revisione sono costituiti ed operano secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 03/07/2017, n.117. I componenti di tali organi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea dei soci.

I membri dell'Organo di controllo e di revisione partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea dei soci e rimangono in carica quattro anni.

ART. 23 – Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Presidente, coadiuvato dal Tesoriere, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo. I bilanci consuntivo e preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo, su proposta presentata entro il 31 marzo di ciascun anno dal Presidente, coadiuvato dal Tesoriere, ed approvati dall'Assemblea Generale.

I bilanci sono approvati dall'Assemblea Generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione dei bilanci deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea Generale e possono essere consultati da ogni associato.

ART. 24 – Modifiche allo Statuto, scioglimento e liquidazione dell'Associazione

Eventuali modifiche dello Statuto possono essere proposte per l'approvazione dell'Assemblea Generale straordinaria dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci come da Art. 14 comma e) del presente Statuto.

Per le modifiche statutarie, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, l'Assemblea dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale straordinaria nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio e dell'eventuale residuo di cassa, pagata ogni spesa, ad altro Ente od Associazione

con finalità analoghe

ART. 25 - Regolamento interno e Codice Etico

Il Consiglio Direttivo predispone un Regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale, che, conformandosi alle norme del presente statuto, regoli gli aspetti pratici e particolari delle attività dell'Associazione.

Il predetto Regolamento ha lo scopo anche di precisare punti non esaurientemente previsti dallo Statuto, con particolare riguardo a quelli relativi all'amministrazione e gestione interna della Associazione.

Il Regolamento interno è emanato ed aggiornato dal Presidente che provvede anche all'emanazione ed aggiornamento di eventuali regolamenti degli organi e strutture interne dell'Associazione. Il Codice Etico dell'Associazione è emanato ed aggiornato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

ART. 26 - Controversie

Le controversie che potrebbero crearsi fra l'Associazione ed i suoi soci ed in genere tutte le controversie inerenti l'esplicazione delle attività sociali e non risolubili in seno al Consiglio Direttivo, saranno deferite attraverso ricorso al Collegio dei Probiviri.

ART. 27 - Vacanza e dimissioni dei membri degli organi sociali

In caso di vacanza nel corso del mandato, il Consiglio Direttivo provvede a cooptare come nuovo consigliere il socio che risulta primo dei non eletti; questo rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

In caso di vacanza di componenti del Collegio dei Probiviri subentra d'ufficio il membro supplente o, in mancanza di questi, il primo dei candidati non eletti.

In caso di dimissione, i componenti di ogni organo individuale rassegnano le proprie al Presidente che dovrà riferire al Consiglio Direttivo. Le dimissioni e le relative decisioni dovranno essere sempre scritte e motivate.

Il Presidente rassegnerà le dimissioni al Consiglio Direttivo.

ART. 28 - Rappresentanza

Il socio di qualunque categoria, ad eccezione del Presidente o di persona formalmente delegata da questi, non può rappresentare l'Associazione verso terzi. Qualora, nell'ambito delle proprie attività o funzioni, avesse particolare rilevanza l'appartenenza all'Associazione, il socio, nello spirito di servizio all'Associazione stessa, avrà cura di segnalarlo al Presidente, in modo che l'Associazione possa valutare le azioni più opportune da intraprendere in considerazione delle proprie finalità. Il mancato rispetto di quanto sopra può costituire motivo d'esclusione del socio.

ART. 29 - Disposizioni Generali

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in vigore, con particolare riferimento alla Legge n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore")

Il Presidente

Il Segretario

